Unione Camere Recuired

PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Le proposte di legge in ordine alle quali l'UCPI è chiamata ad esprimere parere sono due: la

proposta n. 2186 a firma Enrico Costa e quella n. 1181 presentata dal Ministro Bonafede entrambe

concernenti modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n. 115.

LA PROPOSTA DI LEGGE N. 1881 a firma del Ministro Bonafede

Il disegno di legge non presente per la materia penale molti spunti di interesse.

Si interviene sull'art. 76 del T.U. ampliando i reati per i quali è prevista per le persone offese il

diritto di ottenere il patrocinio a carico dello Stato oltre i limiti di reddito. Viene modificato il

comma 4- ter prevendendo l'ammissione in esenzione per i reati cui agli art. 570 secondo comma,

570 bis c.p., ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, art. 613 bis c.p.. L'Ucpi pur

non esprimendo contrarietà ritiene che debba essere interamente rivista la tutela e la posizione della

persona offesa nel processo penale. Più propriamente le risorse dovrebbero essere destinate per

garantire il risarcimento dei danni causati, nei reati di particolare gravità e di quelli

pregiudizievoli per la vita delle persone piuttosto che per interventi disorganici.

La disposizione introdotta nell'art. 106 che prevede il riconoscimento del compenso al difensore,

diverso da colui che h proposto l'impugnazione, qualora rinunci all'impugnazione inammissibile

appare di scarso rilievo pratico; più opportunamente bisognerebbe limitare la norma che dispone il

divieto di liquidazione solo ad alcune ipotesi di inammissibilità.

Si esprime parere favorevole alle norme che semplificano le procedure di ammissione e di

liquidazione dei compensi.

LA PROPOSTA DI LEGGE N. 2186 - Firmatario On. Enrico Costa:

La proposta si compone di un unico articolo e di due commi:

Il comma primo prevede che sia aggiunto il comma 2 bis all'art. 74 del Dpr 115/2002 (T.U. spese di

giustizia), con il seguente testo << In ogni caso, se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha

commesso se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, l'imputato ha

diritto di ripetere tutte le spese sostenute per il giudizio>>.

Unione Camere Penali Italiane



Il comma secondo prevede la delega al governo al fine di adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per disciplinare l'esercizio del diritto di cui alla modifica richiamata, secondo i seguenti principi : a) garantire modalità celeri e trasparenti per la ripetizione delle spese del giudizio. b) prevedere idonee modalità per assicurare anche il pagamento dell'onorario e delle spese del difensore.

La materia è stata già fatta oggetto di altri disegni di legge mai approdati, per quanto consta, in aula:

- 1) Il disegno di legge a firma Albertini e altri presentato nel 2015. La proposta è simile a quella Costa. Era previsto inoltre: che le spese venissero liquidate con la sentenza; che potessero essere compensate in tutto o in parte e che nell'ipotesi di dolo o colpa grave da parte del P.M. che aveva esercitato l'azione, penale lo Stato potesse chiederne il rimborso al magistrato.
- 2) Il disegno di legge 223 2018 a firma Bucarella. Tale proposta prendeva le mosse dall'ordine del giorno approvato in commissione Bilancio, in sede di esame della legge di stabilità 2016, con il quale il governo era impegnato ad introdurre una norma in forza della quale l'imputato assolto potesse portare in detrazione dal reddito delle persone fisiche le spese sostenute per la difesa sino alla concorrenza di un importo da stabilirsi. Nella proposta tale somma venne fissata in € 10.500,00 da detrarsi in due quote annuali.

La proposta dell'Onorevole Costa appare assolutamente condivisibile.

La difesa nel procedimento penale comporta dei costi rilevanti e non solo per quanto attiene il compenso dell'Avvocato; è sufficiente richiamare, a titolo esemplificativo, l'importanza assunta dalla prova scientifica ed i rilevantissimi costi della stessa nonché quelli delle indagini difensive alle quali spesso gli indagati sono costretti a rinunciare proprio per la gravosità della spesa. Il costo delle attività difensive aumenta in proporzione alla gravità delle accuse, aumentando, così, il rischio che diventi insostenibile proprio quando è richiesto che l'attività sia particolarmente qualificata.

L'introduzione di una siffatta norma trova fondamento nei principi costituzionali che sovrintendono all'esercizio della potestà punitiva dello Stato, al diritto di difesa e al "giusto" processo. Infatti l' art. 24 sancisce, l' inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio ricomprendendosi, come è noto, in tale principio anche la difesa tecnica. L' art. 27 prevede la presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva; l' art. 111, a sua volta, dispone che il processo si deva svolgere nella parità delle parti.



In attuazione di tali principi l'art. 533 c.p.p. dispone che la condanna deve essere pronunciata solo allorquando la responsabilità sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio; coerentemente quando la prova è insufficiente o contraddittoria l'imputato deve essere assolto come recita il secondo comma dell'art. 530. Infine l'art. 408 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 125 att., prevede che il pubblico ministero debba chiedere l'archiviazione non solo allorquando la notizia di reato risulti infondata ma anche se non sia possibile sostenere l'accusa in giudizio.

Da tale complesso di norme emerge che il diritto di difesa del cittadino deve essere scevro da condizionamenti per potersi contrapporre con effettiva parità alla pretesa punitiva dello Stato che proprio in quanto deve essere obbligatoriamente esercitata, secondo quanto disposto l'art. 112 della Carta Costituzionale, richiede in egual misura, da parte di chi ne è titolare, cautela e professionalità.

Non solo non appare, quindi, irragionevole, ma è pienamente coerente con il sistema, disporre che il cittadino, il quale al termine di tutto l'accidentato percorso procedimentale e processuale, svoltosi con regole fissate dallo Stato e governato da funzionari dello Stato, risulti totalmente scagionato, debba avere diritto alla rifusione dei costi sostenuti. Se è incontestabile il diritto/dovere dello Stato di indagare e processare è altrettanto incontestabile che colui che nessun reato aveva commesso non debba averne alcuna conseguenza, neppure di carattere patrimoniale. In un sistema dove, come ricorda Enrico Costa nella relazione, il processo è già di per se stesso una sanzione, lo Stato ha il dovere di attenuarne gli effetti per coloro che, difendendosi nel rispetto delle regole, siano risultati innocenti. Si può quindi convenire con il proponente che oltre che essere coerente con i richiamati principi giuridici, tale norma soccorre anche ad ineludibili ragioni di civiltà. La norma , quindi, va nella direzione della concreta attuazione del diritto di difesa: il quale proprio perché non deve subire condizionamenti non può essere limitato, nel suo concreto esercizio dal timore , pur nella consapevolezza di essere innocente, di compromettere il proprio patrimonio.

Va, peraltro, rammentato che il sistema normativo prevede già altre disposizioni che si fanno carico di attenuare le conseguenze negative patite dal cittadino risultato poi innocente. Il riferimento è fatto all'art. 314 bis c.p.p. che si occupa dell'ingiusta detenzione e all'art. 643 c..p.p. che invece si fa carico della riparazione delle conseguenze derivanti da una sentenza di condanna poi rimossa dal giudizio di revisione. In particolare il disposto dell'art. 643 è la norma che attua il quarto comma dell'art 24 della Costituzione che dispone appunto che la legge determina le condizioni per la riparazione degli errori giudiziari. Risulta, quindi, del tutto coerente che lo Stato debba riparare



anche le conseguenze derivanti da un'azione penale erroneamente esercitata in quanto risultata all'esito del giudizio infondata.

Appare, sotto, altro profilo, irragionevole e contraddittorio che lo Stato sostenga i costi della difesa di colui che viene dichiarato colpevole anche di reati efferati, allorquando abbia i requisiti per essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato e, al contrario, consenta che il cittadino assolto subisca una diminuzione patrimoniale, talvolta cospicua, per difendersi da un'accusa rivelatasi poi infondata.

L'U.C.P.I. esprime quindi parere favorevole all'approvazione proposta di legge n. 2186

Le domande poste in sede di audizione:

1) Per quanto attiene all'inserimento nell'art. 76 del T.U. Spese di giustizia di ulteriori fattispecie:

Si ribadisce che piuttosto che introdurre, di tanto in tanto, in maniera disorganica, nuove ipotesi di reati per le quali prevedere l'esenzione dai limiti di reddito, appare più opportuno che lo Stato si faccia carico di rimodulare tutto il sistema delle tutele nei confronti delle persone offese anche al fine di garantire l'effettività del risarcimento dei danni per le vittime dei reati più lesivi delle loro condizione di vita.

2) In ordine alla possibilità di utilizzare i moltiplicatori previsti dalla tariffa penale forense nella liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati che hanno prestato la loro attività in regime di patrocinio a carico dello Stato.

Si concorda che sarebbe opportuno introdurre dei correttivi che consentano di commisurare l'attività del difensore alla difficoltà del processo trattato, proprio per evitare che la difesa del meno abbiente risulti essere "meno effettiva" o addirittura che l'incarico non venga accettato allorquando il processo sia particolarmente impegnativo.

Roma, 13 novembre 2019

La Giunta UCPI